



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

# REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI



# INDICE

## Capo I

### Principi generali

Art. 1 - Oggetto, finalità e competenze	pag. 4
Art. 2 – Definizioni	pag. 4
Art. 3 - Classificazione degli impianti	pag. 5
Art. 4 - Verifiche comunali impianti esistenti	pag. 5
Art. 5 - Intralcio al traffico	pag. 6
Art. 6 - Incompatibilità - definizioni-procedure e revoche	pag. 6
Art. 7 - Zone omogenee a livello comunale	pag. 7
Art. 8 - Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto	pag. 7
Art. 9 - Ubicazione dei nuovi impianti nel territorio comunale	pag. 7
Art. 10 - Tutela di beni ambientali – architettonici – distanze	pag. 8
Art. 11 - Prescrizioni minime nei nuovi impianti	pag. 8
Art. 12 - Indici di edificabilità - contributo di costruzione	pag. 9
Art. 13 - Tipologie nuovi impianti e attività integrative	pag. 9
Art. 14 - Smantellamento e rimozione	pag. 10
Art. 15 - Nuovi impianti	pag. 10
Art. 16 - Autorizzazione per nuovi impianti	pag. 10
Art. 17 - Impianto ed esercizio provvisorio	pag. 12
Art. 18 - Modifiche, potenziamenti, ristrutturazione e trasferimento	pag. 12
Art. 19 - Impianti ad uso privato	pag. 13
Art. 20 - Stato di conservazione degli impianti	pag. 13
Art. 21 - Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori	pag. 14
Art. 22 - Termine per ultimazione dei lavori e collaudo degli impianti	pag. 14

## Capo II

### Orari e turnazioni

Art. 23 - Principi generali	pag. 15
Art. 24 - Orari di apertura	pag. 15
Art. 25 – Esenzioni	pag. 16
Art. 26 - Turni di riposo	pag. 16
Art. 27 - Servizio notturno	pag. 16
Art. 28 – Ferie	pag. 17
Art. 29 -- Comunicazioni all'utenza	pag. 17

## Capo III

### Comunicazioni

Art. 30 - Comunicazioni alla Regione	pag. 17
--------------------------------------	---------

## Capo IV

### Sanzioni

Art. 31 - Vigilanza e controllo	pag. 18
Art. 32 - Sospensione dell'esercizio	pag. 18



Art. 33 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione  
Art. 34 Sanzioni amministrative

pag. 18  
pag. 18

## Capo V Prescrizioni finali

Art. 35 - Norma di rinvio  
Art. 36 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

pag. 19  
pag. 19



# Capo I

## Principi generali

### Art. 1 - Oggetto, finalità e competenze

1. Oggetto del presente Regolamento è la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti in applicazione del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e della Legge n. 133/2008 art. 83 bis, c. 17, della Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 e del Regolamento regionale del 10 gennaio 2006 n. 2.
2. Il servizio comunale competente alla procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni e altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto è lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) che rilascia il titolo edilizio contestualmente all'autorizzazione.
3. Le autorizzazioni ed il titolo abilitativo edilizio saranno rilasciate previa applicazione della procedura di cui al DPR 447/1998 e s.m.i. e del DPR n. 380/2001 e s.m.i.
4. Il SUAP, entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica, accerta l'idoneità tecnica degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
5. La localizzazione degli impianti di carburanti previsti nel presente Regolamento costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del Piano Regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A e B, così previste nel **successivo art. 7**, come previsto nell'art. 2 del D.Lgs. n. 32/98 e nell'art. 12, comma 3 del Regolamento regionale e nel presente Regolamento.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente Regolamento si intendono per:
  - a) carburanti: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
  - b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:
    - 1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;
    - 2) uno o più contatori o misuratori;
    - 3) una o più pistole o valvole di intercettazione;
    - 4) le tubazioni che li connettono;
  - c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
  - d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
  - e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
  - f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
  - g) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo



- rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
- h) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;
  - i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;
  - j) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;
  - k) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;
  - l) indice di copertura: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori;
  - m) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

### Art. 3 - Classificazione degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:
  - a) impianto generico **con attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonché da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;
  - b) impianto generico **senza attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale (chiosco) destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;
2. I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.
3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia a), sprovvisti di servizi igienico-sanitari, anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al precedente comma 2, entro un anno dal presente Regolamento.
4. Gli impianti di cui al precedente comma 1 sono identificati mediante un codice assegnato dalla struttura regionale competente.

### Art. 4 - Verifiche comunali impianti esistenti

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammmodernamento del sistema distributivo i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti. A tal riguardo si insedia una Commissione presieduta dal Dirigente del SUAP quale Presidente, il quale nomina il segretario della Commissione e n. 2 Dirigenti /capi servizio ( in materia di urbanistica, ambiente e Lavori Pubblici) quali componenti. Tale commissione potrà essere coadiuvata dal Responsabile ufficio igiene.
2. I Comuni effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 6 (incompatibilità, procedura e), entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.



3. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 346/99.

### **Art. 5 - Intralcio al traffico**

1. Un impianto nello svolgimento della sua attività provoca intralcio al traffico nei seguenti casi:
  - a) qualora nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avvenga in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti sia costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;
  - b) qualora lo spazio di rientro per il rifornimento sia limitato, tale da non permettere una sosta all'interno del piazzale di mezzi pesanti. In tal caso l'impianto può rifornire solo le autovetture e durante le operazioni di scarico delle autocisterne per il rifornimento dell'impianto deve essere appositamente segnalata la presenza del mezzo che occupa la sede stradale.

### **Art. 6 - Incompatibilità - definizioni-procedure e revoche**

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità:
  - a) gli impianti situati in zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;
  - b) gli impianti aventi le estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  - c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
  - d) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a m 100 al di fuori dei centri abitati;
  - e) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che fuori dei centri abitati;
  - f) gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a m 2,5 dalla carreggiata, all'interno dei centri abitati;
  - g) gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a m 4 dalla carreggiata, fuori dei centri abitati.
2. Per comprovate esigenze di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle precedenti lettere f) e g), può aumentare fino al 50% la profondità del fuoristrada dalla carreggiata.
3. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione possa procedere ad adeguare gli impianti medesimi nel termine e con le modalità indicate dal Comune.
4. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ne da comunicazione, entro 60 giorni dall'avvenuta verifica, al titolare dell'autorizzazione. Il verbale di verifica di incompatibilità, motivato dalle indicazioni di cui al precedente comma 1, può contenere eventuali direttive per la presentazione, da parte del titolare, di un progetto di adeguamento dell'impianto stesso. In caso di presentazione del progetto di adeguamento, da presentare entro il termine massimo di 30 gg. dalla notifica, il Comune provvede entro tre mesi successivi a comunicare la fattibilità dell'intervento che deve essere realizzato nei successivi 180 giorni, prorogabili ad un anno secondo necessità. Trascorso il termine di 30 gg., in assenza o difformità del progetto di adeguamento, il Comune provvede alla revoca definitiva dell'autorizzazione dandone contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, all'Agenzia delle Dogane e al Comando Prov.le VV.F.
5. La revoca deve contenere:
  - a) le motivazioni inerenti il provvedimento;



- b) l'indicazione della data entro la quale deve essere effettuata la chiusura che non potrà essere superiore a giorni 90 dalla notifica di revoca dell'autorizzazione;
  - c) l'ordine alla disattivazione ed allo smantellamento dell'impianto, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo, alla eventuale bonifica dell'area interessata, ovvero a produrre idonea documentazione attestante l'assenza di inquinamento del suolo;
  - d) qualora il Comune, nel termine stabilito dal precedente art. 4, comma 2, non abbia provveduto alle verifiche di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, della L. n. 23/2004.
6. In caso di revoca di un impianto, la richiesta di altra autorizzazione del titolare assume la priorità rispetto ad altre domande concorrenti.
7. Il presente articolo non si applica agli impianti ricadenti nella fattispecie prevista dal comma 2, dell'art. 12, della l.r. n. 23/2004.

### **Art. 7 - Zone omogenee a livello comunale**

1. Il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:
  - ✓ **Zona 1.** Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (zona A);
  - ✓ **Zona 2.** Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C).
  - ✓ **Zona 3.** Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali, artigianali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F);
  - ✓ **Zona 4.** Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).
2. Le zone ove è consentito localizzare degli impianti sono:
  - ✓ la Zona 2 solo con riferimento alla C;
  - ✓ la Zona 3;
  - ✓ la Zona 4.
3. Nelle zone di pregio o di particolare pregio non è mai consentita l'installazione di impianti.

### **Art. 8 - Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto**

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e delle tipologie di cui all'art. 3 (classificazione impianti), ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle seguenti superfici minime, nelle quali non sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso:
  - ✓ Impianto generico **con attività non oil:**
    - Zona 2 mq 2000;
    - Zona 3 mq 2500;
    - Zona 4 mq 3500.
  - ✓ Impianto generico **senza attività non oil:**
    - Zona 2 mq 1500;
    - Zona 3 mq 2000;
    - Zona 4 mq 2500.

### **Art. 9 - Ubicazione dei nuovi impianti nel territorio comunale**

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicati nelle zone



omogenee.

2. Per l'area ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
3. **Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati**, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture relative ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelle esistenti devono rispettare i distacchi previsti dal nuovo codice della strada.
4. All'interno delle fasce di rispetto, previo pareri favorevoli degli Enti preposti alla tutela, possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione dei carburanti e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per gli utenti diversamente abili, con superficie massima di mq 60 in cui possono essere esercitate anche attività accessorie.

### **Art. 10 - Tutela di beni ambientali – architettonici - distanze**

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita nelle zone sottoposte a vincoli di tutela storico, artistico, archeologico, monumentale ecc. ai sensi del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nelle aree ricadenti in zone agricole interessate da ambiti territoriali distinti (ATD) nonché nell'ambito territoriale esteso tipo A "Valore paesaggistico eccezionale", per gli altri ambiti si rimanda alle norme dettate dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. E' vietata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nelle aree di pertinenza di edifici tutelati ai fini storico-culturali e/o ambientali.
3. La localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e di valore paesaggistico-ambientale.
4. Non si possono installare impianti di distribuzione carburanti nel caso in cui costituiscano elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale.
5. Gli impedimenti, sovrapposizioni e/o interferenze di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono da valutarsi con riferimento alla viabilità pubblica esistente e di progetto, anche pedonale e ciclabile, ad una distanza di almeno m 50 (cinquanta) dai beni oggetto di tutela, misurati su tale viabilità.
6. Non si possono installare impianti nelle fasce di rispetto cimiteriali.
7. Fermo restando maggiori distanze previste da leggi e regolamenti
  - a) all'interno degli impianti, le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, compresi gli impianti di lavaggio e le tettoie devono essere posti ad una distanza non inferiore a m 5 (cinque) dai confini di proprietà e a m 10 (dieci) dagli altri edifici esistenti o previsti;
  - b) le tubazioni di equilibrio o impianto di recupero dei vapori devono essere poste ad una distanza non inferiore a m 3 dai confini di proprietà;
  - c) devono essere osservate le distanze di sicurezza prescritte dalla normativa specifica per le linee elettriche, fognature, reti idriche ecc.;
  - d) deve essere osservata una distanza di almeno m 500 da aziende a rischio rilevante, fatta comunque salva una maggiore distanza stabilita sulla base di indirizzi contenuti nel documento del RIR (Rischi di Incidenti Rilevanti).

### **Art. 11 - Prescrizioni minime nei nuovi impianti**

1. Fatte salve maggiori indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti:
  - a) la separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale deve essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico avente le seguenti caratteristiche: distanza minima di m 2 (due) dalla carreggiata stradale, realizzata mediante cordolatura di



- altezza non superiore a cm 20 (venti);
- b) nell'aiuola spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, siepi ed arbusti eccedenti l'altezza di cm 80 (ottanta) misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società ed ai cartelli indicanti prezzi e sconti, purché non venga ostacolata la visibilità;
  - c) nelle aree permeabili si dovrà procedere alla messa a dimora di alberi, siepi, prati di essenze autoctone che non alterino la componente botanico - vegetazionale tipica dei luoghi;
  - d) le aree adibite a transito, carico, scarico, parcheggio ecc. dovranno essere rese impermeabili e le acque di prima pioggia trattate secondo la vigente normativa. L'impianto dovrà essere munito di idonei sistemi di contenimento dei versamenti accidentali di idrocarburi;
  - e) nelle aree pertinenziali, sulle pensiline e sugli edifici potranno essere installati impianti fotovoltaici nel rispetto della vigente normativa;
  - f) Non è consentito l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate, salvo parere favorevole degli Enti preposti;
  - g) Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono essere dotati di idonea segnaletica stradale, come previsto dal Codice della Strada e dagli eventuali Regolamenti Comunali che disciplinano la materia. Detta segnaletica deve indicare, fra l'altro, il percorso ai rifornimenti ed individuare l'accesso e l'uscita;
  - h) Gli impianti dotati di apparecchiature post-pagamento devono esporre, in modo ben visibile al pubblico idonea segnaletica;
  - i) Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono essere dotati di idonea segnaletica dei prezzi praticati;
  - j) Le compagnie petrolifere ed i gestori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi e degli omaggi.

## **Art. 12 - Indici di edificabilità - contributo di costruzione**

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi tecnici necessari all'attività, non devono essere considerati volumi edificabili e superfici coperte. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare i 5 metri di altezza, inoltre devono rispettare i parametri previsti dall'art 12 del Regolamento regionale con riferimento ad ogni tipologia di impianto.
2. Qualora l'area in cui viene realizzato l'impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
3. Ai fini del pagamento del contributo di costruzione di cui al DPR 380/2001 e s.m.i., tali impianti sono considerati "attività commerciale".

## **Art. 13 - Tipologie nuovi impianti e attività integrative**

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo di cui al Regolamento regionale e devono rispettare le distanze, le superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente regolamento.
2. I nuovi impianti con attività non oil, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile (autolavaggio manuale o automatico) ed all'automobilista (bancomat, self-service post-payment, ecc.), anche di autonome attività commerciali integrative nel rispetto della vigente normativa in materia di commercio su aree private (Legge regionale n. 11/03), nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil, ad esclusione delle rivendite di tabacchi, sono consentite in deroga alle norme di settore.



3. L'autorizzazione comunale alle attività commerciali integrative, previste dal precedente comma 2, deve contenere l'esplicita indicazione che le stesse sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi autonomamente e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
4. L'autorizzazione per i punti di vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica può essere rilasciate sempreché la superficie dell'area dell'impianto non sia inferiore a mq 1.500.

### **Art. 14 - Smantellamento e rimozione**

1. Nel caso di smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione carburanti, o anche solo di una parte di esso o di sostituzione di singole cisterne, devono essere preventivamente autorizzate, nonché rispettare le norme vigenti in materia di difesa del suolo.
2. Dovrà essere predisposto un piano di indagine e realizzato un intervento sulla base di quanto contenuto in detto piano e conformemente alle eventuali prescrizioni fornite dagli Enti competenti.
3. Devono essere rimosse alla presenza degli Enti competenti tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse, nel rispetto della specifica normativa vigente.
4. Deve essere compiuta alla presenza degli Enti competenti il campionamento del terreno prelevato dal fondo dello scavo delle cisterne e delle tubazioni, nonché dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni o perdite pregresse. Le analisi saranno svolte in contraddittorio con gli Enti.
5. Deve essere avviata l'eventuale procedura stabilita dalla vigente normativa conseguente alla bonifica del suolo nel caso in cui si siano verificati superamenti dei valori limite previsti dalla predetta normativa, da concordarsi con l'autorità competente.

### **Art. 15 - Nuovi impianti**

1. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la installazione di impianti di distribuzione carburanti per benzine, gasolio, gpl e metano autotrazione solo nel rispetto delle superfici di cui al precedente art. 8 (superficie minima). Non possono essere rilasciate autorizzazioni per:
  - a) nuovi impianti e per modifiche agli impianti esistenti **nella zona 1** (centro storico) e **nella zona 2 (zona B)** e nelle zone di cui al precedente art. 10, fermo restando che è sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
  - b) nuovi impianti di solo g.p.l.
2. Le autorizzazioni per gli impianti di distribuzione dei carburanti ad uso privato sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza antincendio, sanitarie e ambientali.

### **Art. 16 - Autorizzazione per nuovi impianti**

1. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s. m. i. è presentata al SUAP. Essa deve contenere:
  - a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
  - b) l'iscrizione alla Camera di Commercio;
  - c) inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., nei confronti del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione della Società;
  - d) inesistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575, nei confronti della Società;
  - e) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
  - f) la località in cui si intende installare l'impianto;



- g) una dettagliata composizione del nuovo impianto;
  - h) autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento (superficie minima dell'area);
2. Alla domanda deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:
- a) perizia giurata redatta da tecnico competente abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea alla sottoscrizione del progetto presentato che deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale previste nel Regolamento;
  - b) atto di proprietà dell'area o altro idoneo titolo comprovante la disponibilità della stessa come diritto reale di godimento, comodato, anche nelle forme di contratto preliminare di cui all'art. 1315 del codice civile da parte del proprietario. Tale documentazione deve avere una validità temporale da permettere al Comune di definire nei tempi previsti dal Regolamento la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Qualora in tali tempi si verifichi la perdita o l'interruzione della disponibilità del suolo il procedimento amministrativo non consente la conclusione positiva dell'istruttoria. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica si deve altresì allegare attestazione del Comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area;
  - c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica stradale prevista (verticale ed orizzontale secondo codice della strada);
  - d) progetto esecutivo delle insegne di esercizio, totem ecc. che si intendono inserire secondo le modalità previste il regolamento comunale competente in materia;
  - e) stralcio di mappa in idonea scala dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 300 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale.  
Unitamente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera, è richiesto il rilascio del titolo edilizio.
3. Per l'ottenimento del Permesso di Costruire, oltre alla presentazione della documentazione prevista nel vigente PRG in n. 6 copie, dovrà essere presentata:
- a) dichiarazione a firma del tecnico progettista indicante a quali Enti e Autorità il progetto va sottoposto per l'acquisizione di pareri, Nulla-Osta, Autorizzazioni ecc. (Vigili del Fuoco; ASL; ADB; Anas; Provincia ecc.). Per l'acquisizione dei succitati pareri, dovranno essere presentati in duplice o triplice copia, in apposite cartelline indicanti sul frontespizio l'Ente a cui va inviato, tutti gli elaborati necessari per tale acquisizione, secondo le vigenti normative e secondo le indicazioni e prescrizioni degli Enti interessati;
  - b) certificato di destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento;
  - c) dichiarazione a firma del progettista che sono state osservate nella progettazione le norme in materia di distanze da linee elettriche, fognature pubbliche, reti idriche, aziende a rischio rilevante, di tutela ambientale e paesaggistica, edilizie ed urbanistiche e di sicurezza.  
Nei casi nei quali ne ricorra la fattispecie, dovrà essere parallelamente presentata l'istanza di rilascio di autorizzazione/parere paesaggistico completa della documentazione prevista dalle vigenti norme e sottoscritta da tecnico abilitato, ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea. Il Settore competente al rilascio provvederà, a seguito di istruttoria a convocare, previa acquisizione dei pareri vincolanti necessari, la Commissione Locale del Paesaggio, nelle modalità e nelle forme individuate dalle apposite Linee guida.
4. Nel caso il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriori copie o altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di novanta giorni previsti all'art.1, c. 3 del D.lgs 32/98, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte

dell'Amministrazione comunale. Resta altresì la facoltà del Comune di richiedere tutti gli elaborati progettuali su idoneo supporto magnetico.

5. Il Comune, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede a:
  - a) verificare la conformità della stessa alle disposizioni, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente Regolamento;
  - b) verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal Comune ai sensi del presente Regolamento;
6. Tutti gli Enti coinvolti nella procedura devono trasmettere al Comune e per conoscenza al richiedente i rispettivi pareri di competenza entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta parere.
7. Tutti i Settori comunali coinvolti nella procedura (SUE, Comando di P.M., LL.PP. - Servizio Ambiente, ecc.) devono esprimere i rispettivi pareri entro gg. 45 dal ricevimento della richiesta parere.
8. L'autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto deve obbligatoriamente riportare la dichiarazione di aver accertato il rispetto degli indici stabiliti dal precedente art. 8 (superficie minima).
9. Qualora sono attive le procedure dell'invio telematico delle domande, secondo quanto previsto nel Regolamento dello Sportello Unico Attività Produttive DPR 160/10, è possibile presentarla secondo tali modalità.
10. L'Amministrazione comunale metterà a disposizione degli interessati adeguata modulistica ed informazioni per la presentazione dell'istanza.

### **Art. 17 - Impianto ed esercizio provvisorio**

1. Il Comune, nelle more della ristrutturazione di un impianto o in attesa del collaudo, su richiesta del titolare, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è presentata al Comune competente, unitamente a una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici. Non può essere rilasciata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione dei prodotti gpl e metano.

### **Art. 18 - Modifiche, potenziamenti, ristrutturazione e trasferimento**

1. Le modifiche degli impianti previste dall'art. 5, comma 3 della Legge regionale n. 23/2004, consistenti in:
  - a) variazione del numero di colonnine;
  - b) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
  - c) trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.possono essere realizzate previa comunicazione al Comune – Servizio SUAP, al Comando Provinciale VV.F., all'Agenzia delle Dogane, alla Provincia ed all'ANAS qualora l'ubicazione dell'impianto interessi tali Enti.
2. Il SUAP, acquisita l'istanza, comunica al proponente entro 30 giorni l'eventuale necessità di rilascio del titolo edilizio.
3. Decorso tale termine il proponente può procedere all'inizio dei lavori dandone comunque comunicazione al Comune.
4. Ad ultimazione dei lavori il proponente presenta agli Enti interessati indicati al precedente comma 1, un'analitica certificazione, redatta da tecnico abilitato, dalla quale risulti che le modifiche sono state realizzate nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle norme di sicurezza, fiscali, sanitarie, ambientali, stradali, antincendio, urbanistici, di tutela



dei beni storici e artistici.

5. La domanda di ristrutturazione o potenziamento prevista dall'art. 5 comma 4 della Legge regionale n. 23/2004 consistenti in:
  - a) aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
  - b) ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;è presentata al Comune – Servizio SUAP con le medesime modalità di cui al precedente art. 13 (autorizzazione nuovi impianti), integrata da dichiarazione di compatibilità urbanistica qualora trattasi di aggiunta dei prodotti gpl e metano autotrazione.
6. Le modifiche di cui all'art. 5, comma 1, consistenti in:
  - a) sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
  - b) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
  - c) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
  - d) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
  - e) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione al Comune – Servizio SUAP.
7. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche o potenziamento possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica da parte del Comune.
8. La detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune – Servizio SUAP, al Comando provinciale Vigili del fuoco (VVFF), all'Ufficio tecnico di finanza (UTF).
9. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro quindici giorni dall'atto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'UTF.
10. Il Comune verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento di proprietà delle attrezzature; accerta i requisiti soggettivi del subentrante; prende atto del trasferimento entro i trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.

### **Art. 19 - Impianti ad uso privato**

1. La domanda di autorizzazione è presentata al SUAP con le modalità previste al comma 1, lett. a), b) e c) e al comma 2, lett. b) e c), del precedente art. 13 (tipologia nuovi impianti).
2. L'autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, è rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle condizioni previste nell'art. 9 della Legge regionale n. 23/04 e art. 19 del Regolamento regionale.

### **Art. 20 - Stato di conservazione degli impianti**

1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle attrezzature costituenti il punto vendita, ma anche dell'area interessata all'impianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi accessori per l'utenza e per l'automobilista.



## Art. 21 - Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori

1. Gli operatori economici, che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro debbono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburanti presso impianti di distribuzione prestabiliti e comunque ubicati fuori della sede stradale.
2. L'autorizzazione è rilasciata, su istanza degli interessati, dal Comune sede degli impianti presso i quali avviene il rifornimento, ha la validità di un anno e può essere rinnovata. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.
3. I gestori degli impianti possono rifornire di carburante solo gli utenti provvisti di mezzi di trasporto, di recipienti contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza ed in possesso dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

## Art. 22 - Termine per ultimazione dei lavori e collaudo degli impianti

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti o delle modifiche previste all'articolo 5, comma 1, lettere c) [*l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature*] ed f) [*la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto*], devono essere ultimati entro il termine massimo di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi sei, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.
3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune competente.
4. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto, ovvero delle modifiche apportate ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. c) [*l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature*] e f) [*la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto*] della Legge regionale n. 23/2004, la Ditta interessata comunica l'ultimazione lavori, allegando la documentazione di rito e chiede al Comune – Servizio SUAP il collaudo dell'impianto.
5. Il SUAP, nei trenta giorni successivi la richiesta, convoca la commissione di collaudo prevista dall'art. 16, comma 2 della Legge regionale n. 23/2004, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento, documentazione che dovrà essere trasmessa dal richiedente, una copia per ogni componente la commissione. E' facoltà della Commissione richiedere la documentazione integrativa che riterrà necessaria.
6. Il Comune effettuato il collaudo trasmette copia del verbale a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento.
7. Qualora il Comune non rispetta i termini succitati la Società interessata può:
  - a) ricorrere all'esercizio provvisorio previsto dall'art. 17 della l.r. 23/2004;
  - b) richiedere l'intervento sostitutivo regionale previsto dall'art. 23, comma 2 della l.r. 23/2004; in tal caso la Regione diffida il Comune ad adempiere entro gg. 10 dalla richiesta, provvedendo, in caso di inerzia, alla costituzione e convocazione della Commissione di collaudo.
8. La Commissione di collaudo è composta da:
  - a) Dirigente comunale del SUAP o suo delegato in qualità di **Presidente**;
  - b) Capo Servizio/Sezione del SUAP o suo delegato quale segretario
  - c) Dirigente Comunale del SUE o suo delegato quale componente,
  - d) Dirigente Comunale del Servizio Ambiente, o suo delegato quale componente;
  - e) Dirigente Comunale del Comando di Polizia Municipale, o suo delegato quale componente;
  - f) Responsabile Ufficio Igiene o suo delegato;
  - g) Rappresentante del Comando provinciale VVFF competente per territorio, quale componente;
  - h) Rappresentante dell'UTF competente per territorio, quale componente;



- i) Funzionario del Servizio regionale carburanti **in caso di nuovo impianto**.
9. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario di Euro 150,00, a totale carico della ditta richiedente, che provvede direttamente alla corresponsione dei relativi importi dopo la prima seduta della Commissione e comunque prima della seconda seduta.

## **Capo II**

### **Orari e turnazioni**

#### **Art. 23 - Principi generali**

1. Il Comune determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, sentite le organizzazioni di categoria.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. Il Comune, in collaborazione con le categorie interessate, deve curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

#### **Art. 24 - Orari di apertura**

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.
2. Tutti gli impianti devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. Il Comune, nel rispetto del citato orario settimanale sentite le organizzazioni di categoria, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:
  - a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
  - b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
  - c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
  - d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
  - e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
  - f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
  - g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
  - h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.
4. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'Amministrazione comunale competente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.
5. Per le strade classificate di tipo B), all'art. 2, comma 2, del D.lgs n.285/92, il gestore degli impianti può scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale.
6. Le richieste di cui ai precedenti commi 4 e 5 vanno inoltrate al Comune che, sentite le organizzazioni di categoria, valuta la richiesta ed autorizza il gestore.



## **Art. 25 - Esenzioni**

1. Gli impianti o le attrezzature per l'erogazione di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio durante l'orario di chiusura degli impianti deve essere svolto senza l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui all'art. 4 comma 4 della Legge regionale n. 23/2004.
4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente regolamento.
5. Le attività integrative di cui all'art. 4, comma 2 della Legge regionale n. 23/2004, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

## **Art. 26 Turni di riposo**

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 20 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.
2. Il Comune determina la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Il Comune può ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.
3. Il Comune, d'intesa con le organizzazioni di categoria, determinano i turni di riposo infrasettimanale tenendo conto della necessità di assicurare il miglior servizio di distribuzione in relazione alla concentrazione degli impianti, in particolare nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.
4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì. Qualora questo sia festivo, l'attività viene sospesa nel primo giorno feriale successivo.
5. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-payment devono osservare gli orari previsti dal presente regolamento.

## **Art. 27 - Servizio notturno**

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi e può essere autorizzato agli impianti dotati di adeguato piazzale.
2. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.
3. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco, competente per territorio.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno il Comune assicura il servizio di



distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, tenendo presente anche le condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

5. I titolari di impianti già autorizzati al servizio notturno possono continuare l'attività purché richiedano al Comune la continuazione del servizio entro gg. 60 dalla pubblicazione del presente Regolamento. In mancanza l'autorizzazione si intende decaduta.

### **Art. 28 - Ferie**

1. Il Comune - Servizio SUAP - autorizza la sospensione dell'attività per ferie per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. L'autorizzazione alle ferie viene determinata annualmente su domanda del gestore, d'intesa con il titolare, in modo da garantire l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi e notturni.

### **Art. 29 - Comunicazioni all'utenza**

1. E' fatto obbligo ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre uno o più cartelli, di dimensioni adeguate e ben visibile all'utente dalla carreggiata e posizionato in prossimità degli accessi, indicante i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati, l'orario di apertura e di chiusura, il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale, nonché l'impianto più vicino che effettua il servizio notturno. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie deve essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante l'indicazione dei due impianti aperti più vicini.
2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore.

## **Capo III Comunicazioni**

### **Art. 30 - Comunicazioni alla Regione**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della Legge regionale n. 23/2004 il Comune deve comunicare alla Regione:
  - a) tutte le nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge;
  - b) le modifiche e i potenziamenti intervenute sugli impianti;
  - c) la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti e le sospensioni dell'attività;
  - d) l'autorizzazione alle attività integrative sugli impianti o la revoca delle stesse.
2. Ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 23/2004 il Comune deve inviare l'autorizzazione al Servizio regionale carburanti.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:
  - a) il cambio di bandiera dell'impianto;
  - b) il cambio di gestione dell'impianto;
  - c) le attività integrative presenti sull'impianto.



4. La Regione, potrà richiedere, con apposita nota, ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

## **Capo IV**

### **Sanzioni**

#### **Art. 31 - Vigilanza e controllo**

1. La vigilanza è esercitata dai Comuni, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.
2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

#### **Art. 32 - Sospensione dell'esercizio**

1. I titolari degli impianti non possono sospendere l'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione del Comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre la sospensione dell'impianto revocando, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione.
3. Il Comune, su motivata e documentata richiesta del titolare dell'impianto, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriori sei mesi. La mancata riapertura nei termini succitati, previa diffida da parte del Comune, comporta la decadenza di cui all'articolo 34.
4. La sospensione, qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere protratta per tutta la durata dell'impedimento.

#### **Art. 33 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune o si verifichi la chiusura volontaria.
2. L'autorizzazione è revocata anche nel caso in cui il titolare:
  - a) non rispetti il termine per ultimazione dei lavori;
  - b) non rispetti i termini accordati per la sospensione dell'esercizio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della Legge regionale n. 23/04;
  - c) non rispetti le condizioni previdenziali ed economiche sancite dagli accordi di categoria.

#### **Art. 34 Sanzioni amministrative**

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.
2. L'installazione o l'esercizio di un impianto a uso privato in assenza dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2.000,00 e la chiusura immediata dell'impianto.



3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500,00 colui che:
  - a) omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante;
  - b) omette la comunicazione delle modifiche sugli impianti o effettua modifiche/ristrutturazione in mancanza della prevista autorizzazione;
  - c) omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati;
  - d) non si attiene a quanto disposto dall'articolo 22 della Legge regionale in relazione allo stato di conservazione degli impianti;
  - e) preleva o rifornisce carburanti in recipienti non regolamentari senza la prescritta autorizzazione;
  - f) rifornisce carburanti a terzi da un impianto a uso privato;
4. Il Comune - Servizio SUAP, in caso di recidiva (non più di due volte in due anni), oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dell'impianto fino a un massimo di quindici giorni.
5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti avviene secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

## **Capo V**

### **Prescrizioni finali**

#### **Art. 35 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare in materia.

#### **Art. 36 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal momento dell'esecutività di legge.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme in contrasto con esso.

